

Discorso di Massimo Pilotti (10 dicembre 1952)

Source: CECA: Séance inaugurale de la Cour de Justice sous la présidence de Massimo Pilotti (10 décembre 1952)- Luxembourg: CLT [Prod.], 10.12.1952. CLT-UFA, Luxembourg. - SON (00:27:50, Montage, Son original).

CLT-UFA, 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg.

Copyright: Transcription Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE)

All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries.

Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site.

URL: http://www.cvce.eu/obj/discorso_di_massimo_pilotti_10_dicembre_1952-it-d697ofd1-3640-4ae8-b413-36807af803do.html

Last updated: 04/07/2016



Discorso di Massimo Pilotti (10 dicembre 1952)

Altezza reale, eccellenze, signore, signori,

Sia consentito evocare in questa solenne circostanza un ricordo storico. Un genio universale, che sognava in un'epoca torbida, di ricostruire in Europa una unità sopranazionale, Dante Alighieri, al quale noi dobbiamo quella che forse è la più completa tra le definizioni del diritto ci ha tramandato un ammonimento. Nel suo duro latino egli ha ricordato che dovunque esista la possibilità di una lite, deve esservi un giudice per definirla. "Ubicunque potest esse litigium ibi debet esse iudicium." Questa massima è talmente vera per le relazioni umane all'interno dello stesso paese che noi consideriamo generalmente come imperfette le legislazioni che non assicurano un rimedio giurisdizionale contro tutte le diverse forme nelle quali la violazione della legge può verificarsi. Essa è tanto più vera nel campo delle relazioni che trascendono la sfera nazionale, a tal punto che la creazione di un'istanza giudiziaria con carattere obbligatorio per ogni controversia, in occasione della quale gli Stati interessati si contestino reciprocamente un diritto secondo la formula ormai classica del Trattato di Locarno e del atto generale di arbitrato, appare oggi ai nostri occhi come un ideale. E Dante aveva presente allo spirito precisamente le relazioni che trascendono la sfera nazionale, com'è provato dallo sviluppo ulteriore del suo ragionamento. Ora, la nostra Corte di Giustizia è stata istituita in virtù di un accordo fra sei Stati, i quali lungi dal restringersi a regolare i loro rapporti reciproci, si sono spinti fino a sottoporre un complesso di attività economiche esercitate nei paesi contraenti e considerate come indispensabili per la vita dell'Europa ad una disciplina supranazionale avente lo scopo precipuo di servire al bene comune dell'insieme di questi paesi. L'idea del bene comune dei popoli uniti è essenziale per la comprensione della struttura del trattato. Questo enuncia i doveri a cui le istituzioni della Comunità sono tenute di adempiere nell'interesse comune. E noi abbiamo sentito nella cerimonia dell'istallazione dell'Alta Autorità il presidente di tale organo mettere in risalto che il compito di esso è di stabilire e di mantenere le condizioni nelle quali la produzione delle merci fondamentali si svilupperà per il migliore vantaggio comune di tutti gli interessati. Abbiamo pure sentito, nella stessa occasione, l'uomo eminente che da tanti anni e con tanta autorità regge le relazioni estere del nobile paese dove abbiamo l'onore di risiedere, dichiarare che il Piano Schuman costituisce una organizzazione internazionale fondata sull'interesse comune e sulla collaborazione feconda dei partecipanti. Vasta e delicata la missione affidata alla Corte è di garantire alle parti interessate, siano esse gli Stati medesimi o imprese economiche o anche semplici individui, il rispetto dei limiti entro i quali deve essere contenuta l'azione degli organi della Comunità per corrispondere alle esigenze di carattere sociale che hanno indotto a prevedere il suo operare. L'accordo che ha fondato la Comunità apre la via giurisdizionale tanto a controversie della sfera internazionale propriamente detta quanto a controversie molteplici attinenti all'organizzazione interna del Piano e al suo funzionamento, siano esse di diritto costituzionale o di diritto amministrativo o di puro diritto civile. L'unione degli Stati contraenti persegue fini collettivi ben determinati. Ogni litigio di qualunque natura che possa insorgere nel corso della realizzazione di tali fini, trova nella Corte la soluzione giudiziaria auspicata un tempo dal poeta. I magistrati della nostra istituzione hanno prestato or ora il giuramento col quale essi prendono l'impegno di adempiere alle loro funzioni con piena coscienza e con ogni imparzialità. Questo atto costituisce un impegno d'onore del più alto grado. I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola: mostrarsi degni della fiducia che gli Stati hanno riposto nelle loro persone. In una parola: consacrarsi interamente al bene della Comunità. Altezza reale, eccellenze, signore, signori. L'odierna riunione inaugurale è stata indetta in obbedienza al trattato il quale dispone che la prestazione del giuramento dei magistrati abbia luogo in udienza pubblica. Assistono alla riunione i membri o i rappresentanti delle altre istituzioni della Comunità in testimonianza del carattere unitario di questa. L'augusta presenza del principe ereditario, l'intervento dei membri del governo del paese dove la Corte risiede, delle autorità cittadine che attualmente ci ospitano ed anche del corpo diplomatico aggiungono un lustro particolare alla austerità della cerimonia. Di queste alte partecipazioni all'inizio della sua attività la Corte esprime per mio mezzo la più viva riconoscenza.